CAMERA DEI DEPUTATI N. 1457

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEL CASTILLO, LAMORTE, TASSONE, MANTELLA

Presentata il 13 maggio 1977

Perequazione del trattamento retributivo dei pubblici dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge trova la propria ragione d'essere nel perdurare di una situazione, nel settore del pubblico impiego, quanto mai difficile per via della ben nota « giungla » delle retribuzioni nello stesso esistente.

È stata e viene lamentatata la disparità di trattamento economico praticata nel settore predetto fra una categoria e l'altra di dipendenti, con la conseguenza di vedere impiegati aventi pari grado e funzioni, ma appartenenti ad amministrazioni diverse, godere di retribuzioni di differente ammontare. Ciò, oltre che costituire netta violazione del noto principio – sancito dall'articolo 36 della Costituzione – per cui a pari quantità e qualità di lavoro deve corrispondere eguale retribuzione, è indubbiamente causa di grave disagio per le categorie interessate con altrettanto grave danno per il buon andamento della pubblica amministrazione.

Ora, è indubitato che l'efficienza della pubblica amministrazione dipende, in buona parte, dalla serenità che accompagna i dipendenti nel loro operare e, perciò, bisogna fare di tutto per garantire questa serenità mediante la eliminazione di tutte quelle situazioni che la compromettono, prima fra tutte la situazione di sperequazione retributiva che in questi ultimi tempi ha ancor più esasperato gli animi.

Muoversi in condizioni economiche perequate contribuirà ad eliminare uno degli ostacoli e a permettere soluzioni in questo senso, per una miglior utilizzazione dei dipendenti, una maggiore funzionalità dei diversi settori pubblici nell'interesse generale del paese.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, confidiamo che la presente proposta di legge possa trovare il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, nonché ai dipendenti degli enti pubblici, a parità di grado e di funzioni, spetta per le loro prestazioni ordinarie e straordinarie, un uguale trattamento economico e giuridico.

ART. 2.

Ai dipendenti indicati nel precedente articolo 1 sono equiparati quelli delle aziende municipalizzate e quelli degli enti e aziende autonome il cui funzionamento grava in tutto o in parte sul bilancio dello Stato o che sono, comunque, sottoposti al controllo della Corte dei conti.

ART. 3.

Al fine di poter realizzare la completa perequazione del trattamento economico e giuridico di cui all'articolo 1, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le retribuzioni in godimento ai dipendenti che si trovano in situazioni più favorevoli rimangono ferme al valore attuale, fintantoché detto valore non sia stato raggiunto anche dalle retribuzioni più basse.

Le eccedenze retributive in godimento sono considerate *ad personam*.

ART. 4.

La perequazione retributiva sarà stabilita sulla base di una scala parametrica nella quale il parametro iniziale e quello terminale delle varie carriere o categorie saranno indicati con un decreto del Presidente della Repubblica.